

Cerimonia Commemorativa dedicata al Professor M. Cherif Bassiouni

Siracusa, 23 Settembre 2018

In Ricordo di Cherif Bassiouni **Giovanni Maria Flick**

È difficile commemorare Cherif Bassiouni in un flash, di fronte alla molteplicità dei suoi contributi scientifici e alla ricchezza dei loro contenuti nel diritto penale internazionale, in quello processuale comparatistico, nella istituzione della Corte penale internazionale, in cui ho avuto il privilegio di collaborare con lui nel 1998, come ministro italiano della giustizia.

Mi sembra importante ricordare in particolare il suo impegno per l'affermazione dei diritti umani (soprattutto nel mondo islamico) e per l'abolizione della tortura. I suoi studi sugli abusi da Guantanamo ad Abu Ghraib, alle *extraordinary renditions*, sono fondamentali anche oggi per affrontare e denunciare la realtà purtroppo attuale di questo fenomeno, che riemerge e si afferma soprattutto nel contrasto al terrorismo. Il lascito ideale e culturale di Cherif Bassiouni è uno stimolo prezioso per riflettere su questa realtà e per trarne un monito ed un insegnamento importanti.

Da più di duecentocinquanta anni la tortura è oggetto di un divieto assoluto e non derogabile, senza se e senza ma. Però essa continua ad esistere e a essere praticata: come prassi quotidiana contro il dissenso negli stati autoritari; come trattamento inumano e degradante, violenza fisica e psichica negli stati democratici. In questi ultimi tale grave forma di illegalità troppo spesso è sanzionata formalmente ma è tollerata sostanzialmente; l'ipocrisia spinge non tanto e non solo a limitare, quanto a dissimulare meglio la pratica della tortura.

Il problema della riemersione della tortura nelle democrazie riveste una particolare attualità nel contesto odierno di diffusione del terrorismo globale e della insicurezza che ne deriva per la convivenza. Una insicurezza che si fonda sia sulle numerose manifestazioni concrete del terrorismo; sia prima ancora sulla angoscia e paura collettiva che esso alimenta.

Diventa agevole, in questo clima, ritenere la tortura una risposta adeguata – o quanto meno all'apparenza soddisfacente – al terrore; qualche volta è l'unica risposta considerata a torto possibile od efficace. È difficile non cercare ad ogni costo e con ogni mezzo di acquisire informazioni da chi sia sospettato di aver nascosto la *ticking bomb*, destinata ad esplodere nella scuola, nella chiesa, nell'ospedale, nel centro commerciale, nello stadio. È difficile ragionare freddamente e rispettare i limiti della legge, l'umanità e la dignità del presunto o effettivo autore o complice del gesto terroristico, di fronte all'efferatezza e alla disumanità di quel gesto.

Per questo, dopo lo *shock* dell'11 settembre 2001 e la sua percezione in diretta – spettacolarizzata con il suo *mix* di efficienza e di brutalità primitiva – si è aperta la via della guerra al terrorismo ed al nemico combattente illegale di una simile guerra asimmetrica: la via del diritto penale del nemico. Da ciò la sospensione delle garanzie e dell'*habeas corpus*; la legittimazione degli interrogatori coercitivi; il progressivo innalzamento del livello di coercizione, con il connesso avvio sulla c.d. china scivolosa; la scelta dell'extraterritorialità per l'esercizio della giurisdizione e nell'esecuzione della pena.

Il dibattito sulla tortura si sviluppa oggi nella sua riscoperta; nella teoria del male minore per affermare la legittimità morale; nel tentativo di legalizzarla attraverso la fissazione per legge di limiti ad essa, in modo da rispettare formalmente il principio dello stato di diritto. Si sviluppa nel richiamo alla necessità di bilanciare il rispetto dei diritti fondamentali di ciascuno con il diritto alla sicurezza di tutti; nel richiamo di un'emergenza e di una eccezionalità che in realtà diventano quotidianità ed assuefazione. La tortura viene giustificata in chiave di riduzione della dignità e della sua tutela – amputandola della libertà e del corredo di diritti civili e sociali che sono indivisibili dalla dignità – in nome della prevalenza del diritto alla sicurezza collettiva sulla sicurezza dei diritti fondamentali.

La tortura è praticata o consentita e agevolata anche negli stati democratici con mezzi sofisticati, per salvare le apparenze; non è impedita né dal carattere democratico, né dai presidi e dalle garanzie apprestati dallo stato. Insieme alla dignità lede i requisiti essenziali di eguaglianza, universalità, inviolabilità, indivisibilità ed effettività dei diritti fondamentali, nell'ordinamento costituzionale interno ed in quello sovranazionale convenzionale. Corrompe ed annulla la dignità molto più per chi la pratica che per chi la subisce.

Inoltre il ricorso alla tortura non è ragionevole per il suo alto rischio di inutilità; non è necessario perché vi sono altri mezzi di prevenzione e di *intelligence*; non è eccezionale perché sono sempre più frequenti e prevedibili il bisogno e la possibilità di acquisire informazioni. Infine la tortura distrugge in modo difficilmente riparabile la reputazione e la legittimità di uno stato democratico degno di questo nome che la pratici o la lasci praticare a terzi, approfittandone o istigando questi ultimi.

È stato autorevolmente ricordato che le democrazie possono e devono combattere il terrorismo o con una mano sola, perché l'altra è legata dietro la schiena. Tuttavia appare sempre più pressante per molti la tentazione di slegare quella mano; anche se rimane il dubbio sulla inefficienza e sulla inutilità di un simile metodo. Dimostrano ampiamente quel dubbio le vicende e gli esiti delle tante Abu Grahib e Guantanamo che oggi vi sono, al di là della certezza che si tratta di metodi inammissibili – senza se e senza ma – per il rispetto della dignità e per la vita stessa della democrazia. Ci aiuta a ricordare quella certezza la testimonianza di Cherif Bassiouni; e di ciò dobbiamo essergli grati.

Giovanni Maria Flick

Presidente Emerito della Corte Costituzionale



THE
SIRACUSA
INTERNATIONAL
INSTITUTE
for criminal justice
and human rights
